



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 23-06-2020 n. 8

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL TRIENNIO 2020/2022. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 19:00, convocato ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala delle adunanze, in Montegiorgio, in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, Giorgio Mariarosaria
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	Sindaco	Presente
Petrini	Alan	Consigliere	Presente
VITA	MICHELA	Consigliere	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	Consigliere	Presente
MARZIALETTI	LORENA	Consigliere	Presente
GENTILI	GIACOMO	Consigliere	Presente
Mancinelli	Lorenzo	Consigliere	Presente
LAURENZI	LORIS	Consigliere	Presente
CIMICA	RICCARDO	Consigliere	Presente
Ramadori	Marco	Consigliere	Assente
GENTILI	MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
GIROLAMI	FABIOLA	Consigliere	Presente
Vecchi	Simone	Consigliere	Presente

Presenti: 12
Assenti : 1

Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri:

Mancinelli Lorenzo
CIMICA RICCARDO
GIROLAMI FABIOLA



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il Sindaco, Michele Ortenzi, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Lorena Marzialetti e con la Giunta Comunale, formula, al Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:

- l'art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, prevede *"Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;
- il Bilancio dei Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è disciplinato oltre che dalle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, anche dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 118/2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), così come novellato dall'art. 1, comma 510, lett. a) della Legge 23/12/2014, n. 190, testualmente recita: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, con particolare riferimento al comma 14, prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- a partire dal 2016 hanno pieno vigore i nuovi schemi di bilancio e i documenti elencati nell'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, ovvero il bilancio classificato nella parte entrata in titoli e tipologie e nella parte spesa per missioni e programmi ed i relativi quadri riassuntivi e riepilogativi;
- con l'introduzione dell'art. 1, commi dall'819 all'826, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio dello Stato 2019), viene definitivamente abbandonato il vincolo del pareggio di bilancio (già patto di stabilità) e viene introdotto il nuovo vincolo di finanza pubblica denominato *"equilibri di bilancio"*, così come previsto nell'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, da riscontrarsi non più a previsione ma a rendiconto. Tale nuova articolazione del vincolo di finanza pubblica prescrive, in sostanza, il mantenimento di un saldo positivo di competenza;
- il nuovo vincolo di finanza pubblica, sul punto, prevede, in particolare, il riferimento al predetto allegato 10 *"Verifica Equilibri"*, attraverso il quale il singolo ente territoriale è tenuto al rispetto degli equilibri di cui al decreto



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

legislativo n. 118 del 2011 in termini di saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati e il debito;

RICHIAMATA, a riguardo, la Circolare MEF-RGS n. 5, prot. 36737 del 09/03/2020, ad oggetto "*Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*", la quale fornisce un efficace strumento di lettura ed un definitivo chiarimento interpretativo susseguente ai dubbi procedurali derivanti dalla contestuale convivenza dell'art. 9 della Legge n. 243/2012 (equilibri dati dal saldo tra il complesso delle entrate finali e delle spese finali a livello di comparto) e dell'art. 1, commi 820 e seguenti, della Legge n. 145/2018 (equilibri dati ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, come saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato, a livello di singolo Ente);

EVIDENZIATO, sul punto, che la citata Circolare n. 5 del 09/03/2020, conclude affermando:

"Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene utile precisare quanto segue:

- l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;*
- sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);*
- il rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da questa Amministrazione, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni*
- dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);*
- nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti "del territorio" al fine di assicurarne il rispetto;*
- nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.*

*Ciò premesso, tenendo conto del rispetto, in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, **a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si***



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'art. 10 della legge n. 243 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021. Analogo monitoraggio preventivo sarà effettuato per gli anni successivi, a decorrere dai prossimi bilanci di previsione 2021-2023. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso al MEF - altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, legge n. 145 del 2018)";

DATO ATTO, pertanto, che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), nella sua versione aggiornata, composto da una Sezione Strategica e una Operativa;
- l'adozione del bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi;
- la classificazione del bilancio finanziario nella parte entrata per titoli e tipologie e nella parte spesa per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- la tenuta della contabilità finanziaria nel rispetto del principio della competenza finanziaria "potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza. Il principio della competenza potenziato consente, tra l'altro, di:
 - a) conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
 - b) evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
 - c) rafforzare la programmazione di bilancio;
 - d) favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
 - e) avvicinare la competenza finanziaria a quella economica;
- le previsioni di cassa del bilancio annuale, che comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in competenza e in conto residui e che costituiscono limite ai pagamenti di spesa
- la determinazione del risultato di amministrazione "presunto" che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati;
- la redazione della Nota Integrativa;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

CONSIDERATO, inoltre, che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO, pertanto, che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi;

DATO ATTO, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui (previsioni di bilancio di cassa);

RICHIAMATE allo scopo, le seguenti disposizioni normative:

- l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale, testualmente recita *"1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione"*;
- l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede: *"1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; d) la tabella relativa ai parametri di*



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno”;

- *l'art. 11, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 118/2011 i quali, rispettivamente, prevedono: “3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5; h) la relazione del collegio dei revisori dei conti” [...] “5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica: a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo; b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio”;*

ATTESO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 51 del 19/05/2020, eseguibile nei modi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e il conseguente schema di bilancio 2020/2022;

DATO ATTO che, con la presente proposta di deliberazione, si provvede all'adozione e all'approvazione del DUP 2020-2022, anche ai sensi dell'art. 2 bis del Regolamento Comunale di contabilità, evidenziando che non si ravvisa la necessità, stante la contestuale approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, di predisporre la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, nella considerazione che non sono sopravvenuti eventuali fatti e/o eventi né mutato il quadro normativo rispetto alla data attuale;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

EVIDENZIATO, sul punto, che, sulla base di quanto contenuto nel principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011):

- il Documento unico di programmazione ("DUP") è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e operativa dell'Ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- il "DUP" costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);
- la sezione strategica del "DUP" definisce gli indirizzi strategici dell'amministrazione sviluppando e concretizzando le linee programmatiche di mandato di cui all'articolo 46, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000. Gli indirizzi strategici dell'ente devono orientare e guidare l'operato dell'amministrazione durante il mandato ed esprimerne il volere strategico il tutto, evidentemente, in un ambito di coerenza con il quadro normativo di riferimento, con le linee di indirizzo della programmazione regionale, con gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale;
- la sezione operativa del DUP concerne, invece, la programmazione operativa pluriennale e annuale dell'Ente e si pone in continuità e complementarietà organica con la sezione strategica quanto a struttura e contenuti. Essa, dunque, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella "SeS" del "DUP";

PRECISATO che nel predisporre il bilancio 2020/2022 si è tenuto conto del principio della competenza finanziaria potenziata che comporta:

- le obbligazioni giuridiche attive e passive, giuridicamente perfezionate, vengano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, ma imputate all'esercizio in cui vengano a scadenza;
- la previsione del Fondo Pluriennale Vincolato, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata;
- la necessità di accertare per intero i crediti anche di dubbia e difficile esazione, abbandonando la gestione cosiddetta di cassa, salvo le eccezioni consentite dalla norma, con l'obbligo contestuale di prevedere nel bilancio di previsione un apposito "*Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*", determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (punto 3.2 dell'allegato A/2 del D.lgs. 126/14);

DATO ATTO che il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per gli anni 2020, 2021 e 2022 sarà, eventualmente, determinato solo dopo la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione e di riaccertamento ordinario dei residui in quanto, al momento, non risulta previsto "F.P.V." di entrata relativamente al predetto triennio;

DATO ATTO, inoltre, che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei titolari di area di posizione organizzativa e sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2020 e seguenti;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

ESAMINATA, la “Nota Integrativa” redatta nel rispetto del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs.118/2011);

RICHIAMATO il D.M. 31/12/1983 in materia di servizi a domanda individuale e la conseguente deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 12/02/2020, di individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale e di determinazione delle relative tariffe;

DATO ATTO che il Comune di Montegiorgio non è Ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il Programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 122 del 05/09/2020, eseguibile nei modi di legge, e successivamente variato con deliberazione G.C. n. 48/2020, come approvato, da ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 3 dell’8/06/2020;

VISTO, allo scopo, il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 recante il regolamento per le procedure e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATA, allo scopo, la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dell’1/04/2020, eseguibile nei modi di legge, avente ad oggetto *“Bilancio di previsione 2020/2022. Proposta di determinazione di aliquote e tariffe IMU, TARI ed altri tributi comunali per l’anno 2020. Provvedimenti”*, con la quale, tra l’altro, è stato deliberato mantenere sostanzialmente invariate le aliquote dell’IMU e dell’Addizionale comunale all’IRPEF;

TENUTO CONTO, tra le altre, delle seguenti deliberazioni e/o proposte inerenti il bilancio di previsione in esame:

DELIBERAZIONE o PROPOSTA			
ORGANO	DATA	NUM.	OGGETTO
G.C.	09/03/2020	23	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2020 (EX ART.208, 4°COMMA ED ART. 142, COMMI 12 BIS E 12 TER DEL C.D.S.)
G.C.	12/02/2020	13	BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE E DEGLI ALTRI SERVIZI PUBBLICI DIVERSI. PROVVEDIMENTI DI DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2020



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

G.C.	01/04/2020	30	BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2020. PROVVEDIMENTI ED APPROVAZIONE
G.C.	01/04/2020	32	BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) PER L'ANNO 2020. PROVVEDIMENTI ED APPROVAZIONE
GC.	20/12/2018	178	DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE DAL 01/01/2019. PROVVEDIMENTI.
G.C.	18/02/2020	18	PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 165/2001, PER IL PERIODO 2020-2022. PROVVEDIMENTI ED APPROVAZIONE
G.C.	21/01/2020	4	RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE DIPENDENTE EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 PER L'ANNO 2020. PROVVEDIMENTI
G.C.	01/04/2020	28	BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 1, LETT. G), DEL D.LGS. N. 446/1997, DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DEL CALCOLO DELL'IMU PER L'ANNO 2020
G.C.	01/04/2020	31	BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE IMU, TARI ED ALTRI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2020. PROVVEDIMENTI
G.C.	24/02/2020	20	ADOZIONE PROPOSTA PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI TRIENNIO 2020/2022. PROVVEDIMENTI
G.C.	05/09/2019	122	ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
G.C.	21/01/2020	2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2020. ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE AI SINGOLI SERVIZI
G.C.	01/04/2020	29	PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2019/2021. APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO ANNO 2020, AI SENSI DELLA DIRETTIVA DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 2/2019
C.C.	08/06/2020	8	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022, DELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 E DEL PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI 2020/2021
G.C.	04/06/2020	59	MODIFICA TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (BOCCIODROMO)
C.C.	13/06/2020	7 (proposta)	BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI E SUCCESSIVA APPROVAZIONE
C.C.	13/06/2020	8 (proposta)	BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI E SUCCESSIVA APPROVAZIONE
C.C.	24/03/2020	1 (proposta)	VERIFICA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE AI SENSI DELLA LEGGE 167/62 E S.M.I. E L. 457/78 CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE IN PROPRIETÀ O CON DIRITTO DI SUPERFICIE. ART. LO 172 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS 267/2000 E S.M.I. - ANNO 2020
C.C.		(proposta)	APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI TRIENNIO 2020/2022 EX ART. 58 DEL D.L. N. 122/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008. - PROVVEDIMENTI

DATO ATTO che questo Comune, in relazione al bilancio di previsione in esame, non intende, al momento, procedere ad eventuali conferimenti di incarichi esterni di collaborazioni e consulenze, anche ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilendo, tuttavia, in euro 15.000,00 il limite ai predetti affidamenti esterni;

VISTI i seguenti allegati allo schema di bilancio in oggetto previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011:

- lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
- gli allegati propri del bilancio di previsione, come evidenziati, anche, nel D.Lgs. n. 118/2011, di seguito richiamati:
 - a) il prospetto concernente il fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - d) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - e) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
 - f) la nota integrativa;

DATO ATTO che:

- gli stanziamenti delle entrate tributarie sono stati previsti in relazione alle aliquote ed alle tariffe approvate e valide per l'anno 2020;
- gli stanziamenti delle entrate extra-tributarie sono stati determinati tenendo conto delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, come sopra approvate, e valide per l'anno 2020;
- nel finanziamento degli investimenti sono state rispettate le norme che regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, incluso il metodo di calcolo della capacità d'indebitamento, previsto al comma 1 dell'art. 204 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e dal limite di indebitamento previsto dall'articolo 8 della Legge n. 183/2011;
- gli stanziamenti delle spese correnti sono previsti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente, secondo i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di efficienza ed efficacia consentito dalle risorse disponibili e nel rispetto del Decreto Legge n. 112/2008, così come convertito nella Legge n. 133/2008 e della Legge n. 122/2010 di conversione del Decreto Legge n. 78/2010, della Legge n. 183/2011 e del Decreto Legge n. 201/2011, del Decreto Legge n. 95/2012 e della Legge n. 228/2012 e sono rispettati i seguenti limiti:
 - A) il fondo di riserva ordinario, non è inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste a bilancio, come previsto dall'articolo 166, comma 1 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
 - B) il fondo di riserva di cassa, di cui all'art. 166, comma 2 quater, del Tuel, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali;
- le entrate e le spese correnti tengono conto di una necessaria ed improcrastinabile revisione delle singole voci di stanziamento, in considerazione della situazione di assoluta emergenza sanitaria, sociale ed economico-finanziaria, la quale sta imponendo, anche nel rispetto del principio di prudenza delle entrate e di congruità delle



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

spese, una diversa valutazione delle priorità da allocare in bilancio e delle prerogative di intervento a favore della collettività amministrata;

- le spese d'investimento sono previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperiti e/o reperibili;
- non è prevista l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto, dell'anno 2019, al bilancio finanziario di previsione in oggetto;
- è stato istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011, che rientra nei limiti previsti dal principio applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 e come meglio dettagliato nella nota integrativa;
- i commi 551 e 552 della Legge n. 147/2013 impongono agli enti proprietari l'obbligo di accantonare in bilancio fondi vincolati di riserva, a garanzia delle perdite delle società partecipate per un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, ponderato in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per quanto attiene alle società partecipate dal Comune di Montegiorgio le quote detenute dal Comune sono largamente minoritarie per cui, nell'eventualità di future perdite, si potrà anche provvedere all'accantonamento di legge con successivi appositi stanziamenti di Bilancio senza pregiudicare gli equilibri generali di Bilancio dell'Ente;
- è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, ad oggi tuttora vigente, anche in considerazione della sostanziale riforma in materia di assunzioni di personale, secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, e del successivo decreto attuativo emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020);

TENUTO CONTO che le diverse precedenti disposizioni legislative che imponevano limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, sono state contestualmente disapplicate per effetto dell'art. 50, comma 2 del D.L. n. 124/2019 (c.d. Collegato fiscale alla manovra di bilancio 2020), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157 del 19/12/2019, a mente del quale:

“A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

- a) *articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti];*
- b) *articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 [studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; sponsorizzazioni; spese per missioni; attività di formazione];*
- c) *articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 [l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi];*
- d) *articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 [spese pubblicitarie];*
- e) *articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [dotazioni strumentali, anche informatiche; autovetture di servizio; beni immobili ad uso abitativo o di servizio];*



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- f) *articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 [acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento];*
- g) *articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 [locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni];*

CONSIDERATO che, tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge n. 196/2009, sono compresi anche gli Enti Locali, e che, pertanto, ai sensi del predetto dell'art. 50, comma 2 del D.L. n. 124/2019, rientrano nell'ambito soggettivo che prevede la disapplicazione dei tagli alle spese a decorrere dal 2020;

CONSIDERATE, inoltre, le seguenti disposizioni normative:

- i commi 551 e 552 della Legge n. 147/2013 impongono agli enti proprietari l'obbligo di accantonare in bilancio fondi vincolati di riserva, a garanzia delle perdite delle società partecipate per un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, ponderato in misura proporzionale alla quota di partecipazione;
- per quanto attiene alle seguenti società partecipate dal Comune di Montegiorgio:
 - a) TENNACOLA S.P.A. - Quota partecipazione del Comune: 5,27%
 - b) ALIPICENE SRL in liquidazione - Quota partecipazione del Comune: 17,50%
 - c) EVENTI CULTURALI S.R.L. in liquidazione - Quota partecipazione del Comune: 3,00%
 - d) SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA SRL – Quota partecipazione del Comune 8,70%
 - e) STEAT SPA – Quota partecipazione del Comune 0,43%
 - f) GAL FERMANO LEADER – Quota partecipazione del Comune 1%

le stesse non presentano perdite d'esercizio per gli anni 2016, 2017 e 2018 (ad eccezione di Alipicene Srl in liquidazione, Eventi Culturali Srl in liquidazione e GAL Fermano Leader) inoltre, le quote detenute dal Comune di Montegiorgio sono estremamente ridotte, per cui, nell'eventualità di future perdite, si potrà anche provvedere all'accantonamento di legge con successivi appositi stanziamenti di Bilancio senza pregiudicare gli equilibri generali di Bilancio dell'Ente. Si segnala che nell'avanzo di amministrazione 2018, accertato in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2018, è stata vincolata una quota del risultato di amministrazione per la eventuale copertura di perdite delle società partecipate;

- l'art. 1, comma 460, della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (Legge di bilancio 2017), come modificato dall'art. 1 bis, comma 1, del D.L. 148/2017, convertito in Legge n. 172/2017, come modificato ed integrato, da ultimo, dall'art. 13, comma 5 quinquies del D.L. n. 162/2019 (Milleproroghe 2020) *“A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo*



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori";

- *l'art. 2 bis del D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225 del 01/12/2016, come modificato ed integrato, da ultimo, dall'art. 1, comma 786, lett. a), b) e c) della Legge 160/2019, a mente del quale "1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore. I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3";*

VISTO, altresì, il vigente art. 44, comma 1, del D.L. n. 189/2016, come modificato, da ultimo, dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 123/2019, convertito dalla Legge n. 156/2019, a mente del quale "1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52. **Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al**



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi”;

RICHIAMATA, a riguardo, la delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti SpA, comunicata in data 27/02/2020, la quale prevede, tra l'altro, *“SISMA CENTRO ITALIA - L'operazione si estende inoltre agli enti locali colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria. In questo caso sarà differito il pagamento delle rate relative agli anni 2020 e 2021, al terzo e quarto anno successivi alla scadenza del piano di ammortamento originario di ciascun prestito. La misura riguarda un totale di 5800 prestiti con un debito residuo di 550 milioni di euro per 145 enti locali. CDP ha già posticipato dal 2016 al 2019 il pagamento delle rate dei mutui concessi a 142 enti locali colpiti dal Sisma del Centro Italia per un ammontare complessivo differito pari a circa 171 milioni di euro”*, comportando, di fatto, la sospensione delle rate dei mutui in scadenza nel 2020 e nel 2021 anche per il debito contratto con CdP;

DATO ATTO, tuttavia, che la normativa appena richiamata non si applica alle rate dei mutui contratti dopo gli eventi sismici del 2016/2017 (per questo Ente riguarda i mutui contratti nel 2018) e le rate dei mutui la cui scadenza del piano di ammortamento cade nel periodo di sospensione;

VISTO e richiamato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, emanato in seguito all'emergenza sanitaria in corso, nel quale si ravvisano diverse e consistenti misure che incidono anche sulla gestione finanziaria delle Agenzie fiscali e degli Enti locali, ed in particolare quanto contenuto nel Titolo IV – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese:

- art. 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- art. 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi;
- art. 67 – Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;
- art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epimedologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia civile, penale, tributaria e militare;
- art. 107 – Differimento di termini amministrativo-contabili;
- art. 109 – Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19;
- art. 112 – Sospensione quota capitale mutui enti locali;
- art. 114 – Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città Metropolitane e Comuni;

RICHIAMATA, per completezza, l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, con la quale viene disposta, tra l'altro, l'assegnazione, al Comune di Montegiorgio, di una somma pari ad euro 45.127,03 da destinare, in deroga al D.Lgs. n. 50/2016, a:

- A) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
- B) di generi alimentari o prodotti di prima necessità,



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

per la successiva assegnazione ai nuclei familiari del territorio amministrato, sulla base di preordinati criteri individuati tenendo conto, prioritariamente, di quanti risultano maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto e, comunque, in stato di bisogno;

VISTO che la citata Ordinanza n. 658/2020, all'art. 1, comma 3, autorizza l'adozione di provvedimenti di variazione di bilancio, anche in caso di esercizio provvisorio, al fine di dare corso al rapido utilizzo delle risorse assegnate;

TENUTO CONTO, a riguardo, che la Giunta Comunale di Montegiorgio ha adottato la deliberazione n. 33 dell'1/04/2020, immediatamente eseguibile, ad oggetto *"Bilancio di previsione 2019/2021. Approvazione, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, della variazione di bilancio all'annualità 2020, in corso di esercizio provvisorio, per gli effetti dell'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile"*, con la quale è stata data attuazione al citato art. 1, comma 3 dell'Ordinanza 658/2020;

DATO ATTO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, a norma dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno 13/12/2019 (G.U. n. 295 del 17/12/2019), è stato differito al 31 marzo 2020, determinando l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un'apposita deliberazione;

DATO ATTO, inoltre, che il medesimo termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, a norma dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno 28/02/2020 (G.U. n. 50 del 28/02/2020), è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020;

DATO ATTO, infine, che per effetto dell'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emanato nell'ambito della normativa inerente l'emergenza sanitaria in atto, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, è differito, da ultimo, al 31 maggio 2020;

CONSIDERATO che per effetto dell'allegato tecnico all'art. 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del D.L. n. 18/2020, nel riscrivere il comma 2 dell'art. 107, D.L. 18/2020, il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione è stato posticipato, successivamente, alla data del 31 luglio 2020, determinando, tra l'altro, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del Tuel;

RICORDATO che questo Ente, nel corso dell'esercizio 2019, ha provveduto ad approvare i seguenti atti fondamentali:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02/05/2019, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2019/2021, come variato ed integrato, da ultimo, con delibera C.C. n. 29 del 28/11/2019;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 04/06/2019 di adozione, tra l'altro, del riaccertamento dei residui alla data del 31/12/2018;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/06/2019, di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2018, con conseguente accertamento di un avanzo di amministrazione di euro 3.354.664,84, di cui



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

euro 611.733,30 quale quota accantonata, euro 296.655,27 quale quota vincolata, euro 1.880.036,76 quale quota destinata agli investimenti ed euro 566.239,51 quale quota libera;

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/07/2019, di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 07/05/2019, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2019, come variato ed integrato, da ultimo, con delibera G.C. n. 165 del 03/12/2019;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 19/12/2019, di attuazione della gestione in esercizio provvisorio per l'anno 2020 e conseguente approvazione del piano esecutivo di gestione e del piano degli obiettivi e della performance provvisori;

DATO ATTO che l'adozione del presente deliberato risulta essere sostanzialmente coerente con il disposto di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 27/06/2018, eseguibile nei modi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, presso il Comune di Montegiorgio, nel corso del mandato amministrativo relativo al periodo 2018/2023, il tutto come da documento ad essa allegato in parte integrante e sostanziale;

ESAMINATE le disposizioni di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, secondo il quale *"[...] I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020"*;

TENUTO CONTO, pertanto, che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all'approvazione del Documento Unico di Programmazione e dello schema di bilancio 2020-2022 con funzione autorizzatoria;

TENUTO CONTO, inoltre, della relazione-parere resa dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 13/05/2020;

VISTA la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 51/2020 di approvazione del DUP e dello schema di bilancio 2020/2022;

TENUTO CONTO, tra l'altro, della relazione del Revisore dei Conti, in riferimento ai documenti contabili in esame, con la quale ha espresso, in data 10/06/2020, il suo parere favorevole in relazione, all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed allo schema di bilancio di previsione 2020/2022;

TENUTO CONTO, inoltre, dell'avviso di deposito degli inerenti il bilancio di previsione, emanato ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento comunale di contabilità, con nota prot. 6337 del 10/06/2020;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

VISTO il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157 del 19/12/2019 (c.d. collegato fiscale alla manovra 2020), recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita *“1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”*;

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2016;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 24/12/2019 ad oggetto *"Nomina dei Responsabili dei servizi e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del Tuel, per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020"* con il quale si attribuiscono le funzioni dirigenziali dei Servizi ivi indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

SI PROPONE

- A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B) DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.
- C) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 l'allegato Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2020/2022 (allegato "A"), corredato dall'elenco annuale e triennale dei lavori pubblici e dall'elenco biennale degli acquisti di forniture e di servizi.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- D) DI APPROVARE, anche sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici previsti per legge, allegati, quale parte integrante, del presente atto:
- I) il bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022, quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi (allegato "B"), dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo (allegato "C") e gli equilibri (allegato "D") documenti tutti allegati al presente atto in parte integrante e sostanziale;
 - II) i seguenti documenti, propri del predetto bilancio di previsione 2020-2022, come evidenziati, anche, nel D.Lgs. n.118/2011, allegati al presente atto in parte integrante e sostanziale:
 - 1. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato "E");
 - 2. il prospetto concernente il fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (allegato "F");
 - 3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato "G");
 - 4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato "H");
 - 5. il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (allegato "I");
 - 6. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (allegato "L");
 - 7. la nota integrativa (allegato "M");
 - 8. piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali (allegato "N");
- E) DI APPROVARE il bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022 di cui precedente punto "D)", unitamente a tutti i predetti documenti, il tutto allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale, le cui risultanze finali sono riepilogate nel prospetto allegato denominato "*Quadro generale riassuntivo 2020-2021-2022*".
- F) DI DARE ATTO che le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2020-2022 risultano coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, come indicato nel prospetto allegato "D" facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
- G) DI PRENDERE ATTO e fare proprie le considerazioni contenute nella relazione-parere del Responsabile del Servizio Finanziario del 13/05/2020, che si allega al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale (allegato "O").
- H) DI PRENDERE ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, in data 10/06/2020, in relazione all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ed allo schema di bilancio di previsione 2020-2022 (allegato "P").
- I) DI DARE ATTO che:



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- gli stanziamenti delle entrate tributarie sono stati previsti in relazione alle aliquote ed alle tariffe approvate e valide per l'anno 2020;
 - gli stanziamenti delle entrate extra-tributarie sono stati determinati tenendo conto delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, come sopra approvate, e valide per l'anno 2020;
 - nel finanziamento degli investimenti sono state rispettate le norme che regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, incluso il metodo di calcolo della capacità d'indebitamento, previsto al comma 1 dell'art. 204 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e dal limite di indebitamento previsto dall'articolo 8 della Legge n. 183/2011;
 - gli stanziamenti delle spese correnti sono previsti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente, secondo i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di efficienza ed efficacia consentito dalle risorse disponibili e nel rispetto del Decreto Legge n. 112/2008, così come convertito nella Legge n. 133/2008 e della Legge n. 122/2010 di conversione del Decreto Legge n. 78/2010, della Legge n. 183/2011 e del Decreto Legge n. 201/2011, del Decreto Legge n. 95/2012 e della Legge n. 228/2012 e sono rispettati i seguenti limiti:
 - a) il fondo di riserva ordinario, non è inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste a bilancio, come previsto dall'articolo 166, comma 1 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
 - b) il fondo di riserva di cassa, di cui all'art. 166, comma 2 quater, del Tuel, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali;
 - le entrate e le spese correnti tengono conto di una necessaria ed improcrastinabile revisione delle singole voci di stanziamento, in considerazione della situazione di assoluta emergenza sanitaria, sociale ed economico-finanziaria, la quale sta imponendo, anche nel rispetto del principio di prudenza delle entrate e di congruità delle spese, una diversa valutazione delle priorità da allocare in bilancio e delle prerogative di intervento a favore della collettività amministrata;
 - le spese d'investimento sono previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperiti e/o reperibili;
 - non è prevista l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto, dell'anno 2019, al bilancio finanziario di previsione in oggetto;
 - è stato istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e che rientra nei limiti previsti dal principio applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 e come meglio dettagliato nella nota integrativa;
 - i commi 551 e 552 della Legge n. 147/2013 impongono agli enti proprietari l'obbligo di accantonare in bilancio fondi vincolati di riserva, a garanzia delle perdite delle società partecipate per un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, ponderato in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
- Per quanto attiene alle società partecipate dal Comune di Montegiorgio le quote detenute dal Comune sono largamente minoritarie per cui, nell'eventualità di future perdite, si potrà anche provvedere all'accantonamento di legge con successivi appositi stanziamenti di Bilancio senza pregiudicare gli equilibri generali di Bilancio dell'Ente;
- è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, ad oggi tuttora vigente, anche in considerazione della sostanziale riforma in materia di assunzioni di personale, secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito, con



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, e del successivo decreto attuativo emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020);

- J) DI DARE ATTO che, al momento, il Comune di Montegiorgio, in relazione al bilancio di previsione in esame, non intende, procedere ad eventuali conferimenti di incarichi esterni di collaborazioni e consulenze, anche ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatte salve norme speciali per i Comuni "cratere" del terremoto e che, in ogni caso, il limite massimo previsto per eventuali collaborazioni è pari ad euro 15.000,00.
- K) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2020-2022, così come sopra predisposto e come sottoposto all'approvazione consiliare, è rispettoso del dettato di cui all'art. 1, comma 460, della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (Legge di bilancio 2017), in ordine alla destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato, da ultimo, dall'art. 13, comma 5-quinquies, del D.L. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8/2020.
- L) DI RATIFICARE, sebbene non richiesto dalla Ordinanza n. 658/2020 CDPC, l'operato della Giunta Comunale con l'adozione della deliberazione n. 33 del 01/04/2020, di variazione al bilancio in esercizio provvisorio.
- M) DI AVVALERSI della possibilità prevista dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, intendendosi confermato, sino alla sua nuova adozione, quello già in vigore per il 2019.
- N) DI DARE ATTO che l'adozione del presente deliberato risulta essere sostanzialmente coerente con il disposto di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 27/06/2018, eseguibile nei modi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, presso il Comune di Montegiorgio, nel corso del mandato amministrativo relativo al periodo 2018/2023, il tutto come da documento ad essa allegato in parte integrante e sostanziale.
- O) DI GARANTIRE la pubblicità dei contenuti più significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, secondo le forme previste dallo Statuto e dal vigente regolamento comunale di contabilità.
- P) DI DARE ATTO che i responsabili dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risultano essere, ognuno per quanto di competenza, i Responsabili dei Servizi di questo Comune i quali, provvederanno, tra l'altro, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre,



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente,

SI PROPONE

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Michele Ortenzi

L'Assessore al Bilancio
Lorena Marzialetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore ai Servizi Finanziari Lorena Marzialetti e degli interventi succedutisi nell'ambito del dibattito consiliare, il tutto come meglio evidenziato nel documento allegato alla presente contenente la trascrizione di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura, significando che tutti gli interventi relativi ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della presente sessione del Consiglio Comunale sono riportati nella sbobinatura allegata alla deliberazione n. 4 del 2020;

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica, contabile e correttezza amministrativa, e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, la quale ha prodotto il seguente risultato:

- Voti favorevoli: n: 9
- Voti contrari: n. 3 (Gentili Massimiliano, Girolami Fabiola e Vecchi Simone);

DELIBERA

A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

B) DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

C) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 l'allegato Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2020/2022 (allegato "A"), corredato dall'elenco annuale e triennale dei lavori pubblici e dall'elenco biennale degli acquisti di forniture e di servizi.

D) DI APPROVARE, anche sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici previsti per legge, allegati, quale parte integrante, del presente atto:

- I) il bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022, quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi (allegato "B"), dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo (allegato "C") e gli equilibri (allegato "D") documenti tutti allegati al presente atto in parte integrante e sostanziale;
- II) i seguenti documenti, propri del predetto bilancio di previsione 2020-2022, come evidenziati, anche, nel D.Lgs. n.118/2011, allegati al presente atto in parte integrante e sostanziale:
 1. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato "E");
 2. il prospetto concernente il fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (allegato "F");
 3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato "G");
 4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato "H");
 5. il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (allegato "I");
 6. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (allegato "L");
 7. la nota integrativa (allegato "M");
 8. piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali (allegato "N");

E) DI APPROVARE il bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022 di cui precedente punto "D)", unitamente a tutti i predetti documenti, il tutto allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale, le cui risultanze finali sono riepilogate nel prospetto allegato denominato "*Quadro generale riassuntivo 2020-2021-2022*".

F) DI DARE ATTO che le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2020-2022 risultano coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, come indicato nel prospetto allegato "D" facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

G) DI PRENDERE ATTO e fare proprie le considerazioni contenute nella relazione-parere del Responsabile del Servizio Finanziario del 13/05/2020, che si allega al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale (allegato "O").

H) DI PRENDERE ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, in data 10/06/2020, in relazione all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ed allo schema di bilancio di previsione 2020-2022 (allegato "P").



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

I) DI DARE ATTO che:

- gli stanziamenti delle entrate tributarie sono stati previsti in relazione alle aliquote ed alle tariffe approvate e valide per l'anno 2020;
- gli stanziamenti delle entrate extra-tributarie sono stati determinati tenendo conto delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, come sopra approvate, e valide per l'anno 2020;
- nel finanziamento degli investimenti sono state rispettate le norme che regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, incluso il metodo di calcolo della capacità d'indebitamento, previsto al comma 1 dell'art. 204 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e dal limite di indebitamento previsto dall'articolo 8 della Legge n. 183/2011;
- gli stanziamenti delle spese correnti sono previsti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente, secondo i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di efficienza ed efficacia consentito dalle risorse disponibili e nel rispetto del Decreto Legge n. 112/2008, così come convertito nella Legge n. 133/2008 e della Legge n. 122/2010 di conversione del Decreto Legge n. 78/2010, della Legge n. 183/2011 e del Decreto Legge n. 201/2011, del Decreto Legge n. 95/2012 e della Legge n. 228/2012 e sono rispettati i seguenti limiti:
 - a) il fondo di riserva ordinario, non è inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste a bilancio, come previsto dall'articolo 166, comma 1 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
 - b) il fondo di riserva di cassa, di cui all'art. 166, comma 2 quater, del Tuel, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali;
- le entrate e le spese correnti tengono conto di una necessaria ed improcrastinabile revisione delle singole voci di stanziamento, in considerazione della situazione di assoluta emergenza sanitaria, sociale ed economico-finanziaria, la quale sta imponendo, anche nel rispetto del principio di prudenza delle entrate e di congruità delle spese, una diversa valutazione delle priorità da allocare in bilancio e delle prerogative di intervento a favore della collettività amministrata;
- le spese d'investimento sono previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperiti e/o reperibili;
- non è prevista l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto, dell'anno 2019, al bilancio finanziario di previsione in oggetto;
- è stato istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e che rientra nei limiti previsti dal principio applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 e come meglio dettagliato nella nota integrativa;
- i commi 551 e 552 della Legge n. 147/2013 impongono agli enti proprietari l'obbligo di accantonare in bilancio fondi vincolati di riserva, a garanzia delle perdite delle società partecipate per un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, ponderato in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Per quanto attiene alle società partecipate dal Comune di Montegiorgio le quote detenute dal Comune sono largamente minoritarie per cui, nell'eventualità di future perdite, si potrà anche provvedere all'accantonamento di legge con successivi appositi stanziamenti di Bilancio senza pregiudicare gli equilibri generali di Bilancio dell'Ente;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, ad oggi tuttora vigente, anche in considerazione della sostanziale riforma in materia di assunzioni di personale, secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, e del successivo decreto attuativo emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020).

J) DI DARE ATTO che, al momento, il Comune di Montegiorgio, in relazione al bilancio di previsione in esame, non intende, procedere ad eventuali conferimenti di incarichi esterni di collaborazioni e consulenze, anche ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatte salve norme speciali per i Comuni "cratere" del terremoto e che, in ogni caso, il limite massimo previsto per eventuali collaborazioni è pari ad euro 15.000,00.

K) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2020-2022, così come sopra predisposto e come sottoposto all'approvazione consiliare, è rispettoso del dettato di cui all'art. 1, comma 460, della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (Legge di bilancio 2017), in ordine alla destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato, da ultimo, dall'art. 13, comma 5-quinquies, del D.L. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8/2020.

L) DI RATIFICARE, sebbene non richiesto dalla Ordinanza n. 658/2020 CDPC, l'operato della Giunta Comunale con l'adozione della deliberazione n. 33 del 01/04/2020, di variazione al bilancio in esercizio provvisorio.

M) DI AVVALERSI della possibilità prevista dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, intendendosi confermato, sino alla sua nuova adozione, quello già in vigore per il 2019.

N) DI DARE ATTO che l'adozione del presente deliberato risulta essere sostanzialmente coerente con il disposto di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 27/06/2018, eseguibile nei modi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, presso il Comune di Montegiorgio, nel corso del mandato amministrativo relativo al periodo 2018/2023, il tutto come da documento ad essa allegato in parte integrante e sostanziale.

O) DI GARANTIRE la pubblicità dei contenuti più significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, secondo le forme previste dallo Statuto e dal vigente regolamento comunale di contabilità.

P) DI DARE ATTO che i responsabili dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risultano essere, ognuno per quanto di competenza, i Responsabili dei Servizi di questo Comune i quali, provvederanno, tra l'altro, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

Con votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 12 Consiglieri presenti, la quale ha prodotto il seguente risultato:

- Consiglieri votanti: n. 9
- Voti favorevoli: n. 9
- Astenuti: n. 3 (Gentili M., Girolami e Vecchi);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 13-06-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 13-06-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 13-06-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

In data 28-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 23-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal 28-07-2020 al 12-08-2020 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria